



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

108^a Seduta pubblica – Martedì 5 settembre 2023

Deliberazione n. 90

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE DAL TITOLO: *“MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2012, N. 155 (NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI ORDINARI E DEGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)”* D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.
(Progetto di legge statale n. 33)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge statale d'iniziativa dei consiglieri Finco, Villanova e Soranzo relativa a *“Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148)”*;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere *Nicola Ignazio FINCO*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente proposta di legge alle Camere apporta modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148) il quale, unitamente al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156, ha riformato le circoscrizioni giudiziarie italiane, in attuazione della delega conferita con il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148.

La riforma del 2012 infatti ha operato la soppressione di diverse sedi di tribunale e delle relative procure della Repubblica in tutto il territorio nazionale. La Regione Veneto ha visto coinvolte, in particolare, le sedi di Bassano del Grappa, Cittadella, Este, Adria, Castelfranco Veneto, Conegliano, Montebelluna, Chioggia, Dolo, Portogruaro, San Donà di Piave, Pieve di Cadore, Legnago, Soave, Schio.

Già dal momento della sua entrata in vigore, la riforma ha però subito pesanti critiche per i risvolti pratici che comportavano la chiusura di importanti presidi di giustizia e del relativo apparato amministrativo.

Per tali ragioni, nel 2013 alcune regioni quali l’Abruzzo (promotore), il Piemonte, le Marche, la Puglia, il Friuli-Venezia Giulia, la Campania, la Liguria, la Basilicata e la Calabria hanno promosso un referendum abrogativo per la parziale soppressione dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012.

La Corte Costituzione, con sentenza n. 12 del 29 gennaio 2014 e a seguire con sentenza n. 5 del 27 gennaio 2015, tuttavia dichiarò l’inammissibilità delle richieste referendarie, in sintesi sia perché “l’abrogazione, a seguito dell’eventuale accoglimento della proposta referendaria, di una disposizione abrogativa è [...] inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest’ultima, sono già state espunte dall’ordinamento” sia per mancanza del requisito della necessaria omogeneità, atteso che i quesiti riguardavano la legge delega e l’intero testo dei due decreti legislativi attuativi, ovvero il n. 155 e il n. 156 del 2012. Ciò in quanto se da un lato “è vero che un nesso lega i tre testi legislativi sopramenzionati tutti volti a comporre il nuovo disegno dell’organizzazione giudiziaria, nelle sue varie articolazioni, al fine di semplificarlo e di alleggerirne i costi” d’altro lato l’intervento del legislatore si sostanziava in un’architettura complessa a fonte, della quale, “poiché la riforma è sottoposta all’abrogazione popolare come un aggregato indivisibile, l’elettore si troverebbe a dover esprimere un voto bloccato su una pluralità di atti e di disposizioni diverse, con conseguente compressione della propria libertà di scelta”. In concreto, l’eventuale accoglimento e conseguente abrogazione della legge delega e dei due decreti, relativa alla riorganizzazione della magistratura ordinaria e degli uffici del giudice di pace, da un lato non avrebbe consentito una compiuta espressione della reale volontà dell’elettore e dall’altro avrebbe determinato un vuoto normativo non colmabile in via interpretativa, con conseguente probabile paralisi della funzione giurisdizionale. Nonostante l’esito non favorevole della iniziativa referendaria, rimangono in tutta la loro evidenza le criticità sollevate dalle Regioni che si traducono ora nel ricorso all’istituto di cui all’articolo 121 della Costituzione, con la presentazione di proposte di legge statale di iniziativa regionale.

La concentrazione dell’attività giurisdizionale presso i capoluoghi di provincia e la conseguente soppressione delle sedi decentrate ha infatti reso più gravoso l’accesso alla giustizia anche a causa, molto spesso, della conformazione ed estensione territoriale. Si aggiunga che l’attuata riforma, che ha come presupposto il contenimento della spesa pubblica e una migliore organizzazione territoriale degli uffici, non ha prodotto né una minore spesa, né una migliore resa soprattutto in termini di accelerazione dei procedimenti giudiziari.

Tra gli impatti più importanti vi è quello patito dal Tribunale di Vicenza che si è visto costretto ad assorbire sia la propria sezione distaccata di Schio (che serviva circa 200.000 abitanti) sia tutti gli uffici del Giudice di Pace della provincia, sia il Tribunale bassanese, raggiungendo il numero di 860.000 abitanti per tribunale rispetto a quello medio previsto di 300.000. Oggi, infatti i tempi di attesa per una causa di primo grado sfiorano i 9 anni, contro i 7 del 2010 e contro i 2 dell’ormai ex tribunale del Grappa. Comprensibile quindi il forte contraccolpo derivato da tali chiusure che hanno danneggiato un’area, quella del distretto produttivo della pedemontana veneta, tra le più rilevanti dal punto di vista industriale. Si stima infatti che in tale territorio insistano circa 50.000 imprese che contribuiscono a produrre il 10,6% della ricchezza del Veneto con un valore aggiunto di circa 14 miliardi di euro.

Da qui la proposta di ripristinare un servizio evidentemente essenziale per i cittadini che ha portato ad una mobilitazione collettiva e la contestuale creazione di un Comitato con il preciso obiettivo della rinascita di questo plesso giudiziario. A fianco dei promotori si sono posti diversi amministratori locali, prova ne è l’indizione da parte

del comune di Bassano del Grappa di diversi incontri territoriali (15.06.2021, 24.03.2023, 05.05.2023).

Ad oggi già 68 sindaci, unitamente ai rispettivi consigli comunali, hanno aderito a tale iniziativa approvando provvedimenti ad hoc per manifestare il proprio indirizzo. Comuni questi che rappresentano un totale di 497.259 abitanti suddivisi nelle province di Vicenza, Treviso e Padova.

Non solo, vi sarebbero anche dei benefici dal punto di vista ambientale ed economico a seguito dell'apertura di un Tribunale bassanese. Basti pensare che ciò garantirebbe il riutilizzo di una struttura in disuso come l'edificio denominato Cittadella della Giustizia, un'opera di 11.000 metri quadri, già ultimata e collaudata per un costo complessivo per le casse dello Stato di circa euro 20.000.00, destinata a servire circa 75 comuni e oltre 500.000 abitanti, appartenenti attualmente ai fori di Vicenza, Padova e Treviso, e che troverebbero una più vicina allocazione nell'area pedemontana, nel rispetto dell'articolo 5 della Costituzione ovvero nel più ampio decentramento amministrativo dei servizi che dipendono dallo Stato.

Un tribunale, quello della Pedemontana, favorito da una ramificata linea di infrastrutture, ferroviarie e stradali, quale la super strada Pedemontana Veneta, di nuova realizzazione, che permettono un rapido accesso al territorio del comune di Bassano del Grappa anche ai soggetti fuori provincia. Ove ripristinato, il plesso giudiziario si identificherebbe come un tribunale di area perché andrebbe a soddisfare il fabbisogno dei comuni limitrofi, spesso molto più vicini al comune di Bassano del Grappa rispetto al loro attuale capoluogo di provincia. Ciò anche nel rispetto dei parametri che CE-PEJ (Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia) ha indicato nelle sue linee guida sulla geografia giudiziaria del 2013, affinché sia garantito ai cittadini un equo accesso alla giustizia.

La stessa Regione Veneto, con deliberazione della Giunta regionale n. 1721 del 1° dicembre 2015 e successiva risoluzione del Consiglio regionale del 12 gennaio 2016 ha aderito al progetto di istituzione della nuova circoscrizione del Tribunale della Pedemontana Veneta.

La presente proposta di legge, che riprende quella già depositata dalla Regione Lombardia, segue a quelle presentate anche dalle Regioni Abruzzo, Toscana, Sicilia, Marche, Calabria, Campania e vuole quindi modificare il sistema delineato dal decreto legislativo n. 155 del 2012.

In particolare, l'articolo 1 prevede quale siano le finalità della proposta di legge.

L'articolo 2 introduce l'articolo 8-bis al decreto legislativo n. 155 del 2012 e conferisce la possibilità alle Regioni di richiedere al Ministero della Giustizia, mediante apposite convenzioni, il ripristino del servizio delle funzioni giudiziarie nelle sedi sopprese (comma 1) o la costituzione di nuovi tribunali e delle relative procure, sempreché il nuovo circondario abbia una popolazione residente di almeno 100.000 abitanti (comma 2).

Al fine di salvaguardare i procedimenti pendenti si dispone che gli stessi rimangono incardinati presso l'ufficio giudiziario territorialmente competente alla data antecedente a quella di entrata in vigore della legge (comma 3).

Sono inoltre a carico della Regione le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture (comma 4). Viceversa, rimangono a carico dello Stato le spese relative alle retribuzioni dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria (comma 5).

È conferito poi al Ministero della giustizia il termine di cento giorni per la riformulazione o la determinazione delle piante organiche dei tribunali ordinari e delle

procure della Repubblica ripristinati o istituiti (comma 6). Sono conseguentemente oggetto di adeguamento la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, la tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 (comma 7).

L'articolo 3 prevede l'abrogazione del comma 4-bis dell'articolo 8 del d.lgs. 155/2012, così come introdotto dall'articolo 1 comma 397 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale prevedeva la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le regioni o le province autonome al fine di utilizzare gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate sopprese per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi, con spese di gestione e manutenzione degli stessi e di retribuzione del personale di servizio a carico del bilancio regionale. Tale articolo è superato dall'introduzione dell'articolo 1 comma 4 della presente proposta di legge statale.

L'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Nella seduta del 14 giugno 2023 la Prima Commissione consiliare ha proceduto a far illustrare l'articolato; in quella del 5 luglio 2023 lo ha esaminato, concludendo i propri lavori ed approvando il testo a maggioranza, senza apportarvi modifiche.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Sandonà con delega Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza) e Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Soranzo con delega Polato). Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto) ed Europa Verde (Guarda).";

UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera *Vanessa CAMANI*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge in esame, d'iniziativa regionale ma di rilievo nazionale, interviene sulla riforma della cosiddetta “geografia giudiziaria” per provare ad introdurre una disciplina finalizzata al ripristino degli uffici giudiziari soppressi.

Il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 ha infatti predisposto una nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero e, unitamente al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156, ha riformato con legge delega le circoscrizioni giudiziarie italiane. Si è trattato insomma di una vera e propria riforma portata avanti dall'allora Ministra Severino, che ha previsto la soppressione di trentuno sedi di tribunale e delle relative Procure della Repubblica, e di tutte le 220 sezioni distaccate di Tribunale in tutto il territorio nazionale. Questa grande operazione di riforma della geografia giudiziaria nazionale è avvenuta mantenendo ovviamente tutto l'organico che è stato ricollocato e riorganizzando.

I principi e i criteri direttivi della riforma, che sono contenuti all'articolo 1 della legge, sono, credo, ormai noti a tutti: la riduzione del numero degli uffici giudiziari di primo grado; la ridefinizione attraverso criteri oggettivi e omogenei della presenza dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane; la riorganizzazione territoriale degli uffici inquirenti; la soppressione delle sedi distaccate; il riequilibrio delle competenze territoriali, demografiche e funzionali; il trasferimento automatico dei magistrati e del personale amministrativo dei Tribunali e delle Procure sopprese negli organici delle nuove funzioni trasferite; la riorganizzazione degli uffici del Giudice di Pace. Il tutto,

ovviamente, ripensando e tornando con la mente alla fase storica del 2012 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anzi, semmai con qualche risparmio, figlio appunto della riorganizzazione. Erano gli anni in cui l'Italia era sottoposta al giudizio complicato dell'Unione europea, a un passo dal fallimento della finanza pubblica.

In questa ingente operazione di riscrittura della geografia giudiziaria nazionale, la Regione Veneto ha visto coinvolte le sedi di Bassano del Grappa, Cittadella, Este, Adria, Castelfranco Veneto, Conegliano, Montebelluna, Chioggia, Dolo, Portogruaro, San Donà di Piave, Pieve di Cadore, Legnago, Soave e Schio. Tutte sedi territoriali chiuse con la riorganizzazione del 2012.

La questione sembrava archiviata nell'ambito della spending review e della nuova organizzazione della giustizia italiana, ma oggi, su spinta di alcuni territori, sembra che il Ministro della Giustizia Nordio intenda valutare una revisione dell'assetto paventando – siamo alle dichiarazioni, per ora – la possibile riapertura di alcune delle sedi giudiziarie sopprese e l'eventuale rimodulazione delle relative competenze territoriali. Tant'è che al Senato la discussione è già cominciata: è da diversi mesi che la Commissione Giustizia del Senato si confronta su progetti di legge d'iniziativa parlamentare e d'iniziativa regionale, in cui ciascuna Regione avanza le proprie richieste di apertura: Abruzzo, Calabria, Toscana, Lombardia, Puglia. Oggi, quindi, con questo progetto di legge statale anche la Regione Veneto intende accodarsi alle richieste di tante altre Regioni sullo stimolo, sulla spinta, delle dichiarazioni del Ministro Nordio. Tutti i testi presentati sono già confluiti in un unico testo-base su cui la Commissione giustizia del Senato sta già lavorando, sono inoltre stati già inseriti nel collegato alla legge di bilancio 2022, e sono già stati inseriti nel Documento di economia e finanza licenziato dal Consiglio dei ministri.

La Calabria vorrebbe riaprire il Tribunale di Corigliano Rossano e l'Abruzzo sta tentando di scongiurare la chiusura dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano, quindi, così come tutti gli altri territori hanno la necessità di garantire alcuni presidi, anche il Veneto vuole provare ad incassare qualcosa, potendo contare su un Guardasigilli veneto e su un Sottosegretario alla giustizia addirittura iscritto alla Lega: se non lo riaprite stavolta, il Tribunale di Bassano, non so quando riuscirete ad aprirlo. Ri emerge dunque la richiesta, partita già una decina di anni fa, per la riapertura del Tribunale di Bassano, per rappresentare il territorio vasto dell'Area Pedemontana, che potrebbe riutilizzare le strutture dell'edificio Cittadella della Giustizia oggi in disuso, destinata a servire 72 Comuni per un totale di circa 500.000 abitanti, coinvolgendo Comuni oggi appartenenti al foro di Vicenza, di Padova e di Treviso. Questa è la discussione. La richiesta nasce dal territorio, ma si fonda però principalmente sulla volontà di rivedere l'assetto geografico della giustizia, e come altre Regioni anche il Veneto chiede la riapertura di alcuni tribunali minori, sulla base del principio di prossimità, come diceva il relatore Finco. Una scelta politica legittima, un principio politico legittimo, che deve essere compiuta però, a mio giudizio, nella piena consapevolezza delle implicazioni e delle eventuali conseguenze concrete che questa scelta politica potrebbe produrre.

Sulle opportunità della riapertura del tribunale della Pedemontana ha già detto il relatore e io le condivido: del resto, con la congestione del tribunale di Vicenza, il coinvolgimento del territorio trasversale e una struttura già pronta di proprietà del Comune, vediamo di farla funzionare con il compito per cui era stata pensata. Capiamoci però su cosa significa discutere di questo in Consiglio regionale, a differenza di quanto avviene nei Consigli comunali che sono chiamati a rappresentare sì le istanze di un singolo territorio: qui noi dovremmo avanzare una proposta al

Parlamento con una lettura di rango regionale, che guarda alla geografia giudiziaria di tutta la nostra Regione.

Allora, prima questione, relatore Finco, il territorio: questa è una richiesta che nasce dal territorio. Sappiamo benissimo che l'area del Bassanese spinge da oltre un decennio, anche attraverso i suoi amministratori locali, attraverso le imprese del territorio, per vedere realizzata questa opportunità. Se vogliamo essere seri dobbiamo anche dire che ci sono altri territori che esprimono invece molte perplessità: penso a Castelfranco Veneto che ha detto e ha avanzato dubbi sul fatto che un territorio in provincia di Treviso vedrebbe spostata la competenza giudiziaria sotto un'altra Provincia, presso il foro di Padova, che anziché avere un unico riferimento nel tribunale del Comune di Padova verrebbe divisa con alcuni territori che vanno da una parte e altri dall'altra.

Ora, ovviamente, ogni territorio vorrebbe la sua identità anche sotto il profilo dei servizi giudiziari e io non ho pregiudizi, non ritengo che i confini provinciali siano intangibili. Chiedo però al relatore Finco e all'Aula, rispetto alla proposta che viene avanzata oggi, cosa resta della discussione fatta sette giorni fa sul riordino territoriale della Regione del Veneto, in cui voi ci avete spiegato che i servizi e le funzioni della Regione devono essere riorganizzati in maniera innovativa da questa Giunta attorno ai territori provinciali e attorno agli ATS. Detto questo, affinché tutto abbia un senso, quindi, mi aspetto che faremo la ATS della Pedemontana che si prende un pezzo dell'Alta Padovana, un pezzo di Conegliano e il bassanese, perché sette giorni fa ci avete spiegato che bisogna riorganizzare il territorio del Veneto attorno ad ambiti omogenei, mentre oggi ci venite a dire che per le funzioni giudiziarie c'è un altro ambito diverso, che vi inventate oggi, e si chiama Pedemontana. Ma va bene, anche qua io non esprimo un giudizio. Dico solo che, a mio modo di vedere, in politica molto spesso serietà fa rima con coerenza, credibilità nell'avanzare una richiesta, fa rima anche con capacità di tenere quella richiesta dentro una lettura più complessiva che va oltre le richieste del territorio bassanese.

Torno al tema del territorio. Io penso che non possiamo in questa sede non riportare i timori, che io ritengo purtroppo fondati, dei vicentini che vedono, dietro questa operazione, il rischio concreto di vedersi sottrarre dell'organico oggi in servizio al Tribunale di Vicenza, perché è evidente che il Tribunale della Pedemontana sarebbe una sede distaccata del Tribunale di Vicenza e il rischio è che una serie del personale giudicante e amministrativo possa essere trasferito nel nuovo tribunale di Bassano. Lo definisco un rischio concreto perché tutta questa discussione non ha senso, non ha valore, senza un impegno vero che oggi non si vede sul fronte dell'incremento di organico per la giustizia italiana.

La questione è legata, infatti, ai costi di gestione e alla persistente scopertura di organico di magistrati e personale amministrativo nei tribunali già esistenti, ed è un dramma di questo Paese per cui il Ministro della Giustizia Nordio, al netto delle dichiarazioni stampa, non ha ancora messo in atto nessuna procedura di assunzione, di estensione dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo. Del resto, questa stessa norma è una norma a invarianza finanziaria. Allora, come faccio a riempire di personale un Tribunale in più se non spendo soldi in più per il personale che ci deve andare a lavorare? Lo dico perché capisco il senso, diciamo, politico dell'operazione, ma ritengo che non sia giusto prendere in giro i cittadini.

Faccio alcuni esempi che riguardano la nostra Regione e rispetto ai quali mi sarebbe interessato aprire una discussione dentro questo Consiglio regionale: Venezia, la Corte d'Appello di Venezia. La carenza di cancellieri esperti raggiunge il 69,2%, quello degli assistenti giudiziari il 37,8%. Nei Tribunali la situazione è addirittura peggiore: in

quello dei minori di Venezia c'è carenza di assistenti giudiziari per il 33,3%, arriva all'80% la carenza di esperti Cancellieri, mentre al Tribunale di Venezia la carenza di assistenti giudiziari è del 41,8%. Sono questi i numeri che spiegano l'allungamento dei tempi dei procedimenti dentro i Tribunali, non i chilometri che mi separano di distanza tra casa mia e il Tribunale. La situazione è drammatica a livello regionale: di assistenti giudiziari ne mancano il 40% a Padova, il 36,8% a Rovigo, il 35% a Treviso, il 31,9% a Vicenza, il 27,8% a Belluno, il 27,1% a Verona e potrei continuare così. Potrei raccontarvi di quanti Giudici di pace mancano. Non c'è alcun assistente giudiziario a Conegliano. Potrei raccontarvi di quanto la giustizia di prossimità, relatore Finco, non si fa costruendo un palazzo di giustizia vuoto, senza Cancellieri, senza Magistrati e senza personale amministrativo; i servizi ai cittadini vanno garantiti con serietà, occupandosi certo di Bassano, di Padova, di Venezia e di Treviso, ma sapendo che la prossimità si deve costruire dappertutto, prestando attenzione in particolare alle sedi disagiate, garantendo investimenti adeguati sul trasporto pubblico - approfittando della presenza della vicepresidente De Berti sulla viabilità - garantendo l'innovazione e le connessioni su tutto il territorio. Solo per citare alcuni piani che non sono trattati nella discussione di oggi.

Da lungo tempo gli uffici giudiziari nazionali e di questa Regione scontano un'acuta gravissima sofferenza che oggi ha raggiunto picchi e vette mai viste, e ripeto, il ministro Nordio a parte venire a Venezia e sottoscrivere protocolli, cosa ha fatto? Abbiamo capito che il Presidente della Regione del Veneto è l'esperto dei protocolli: lui sottoscrive protocolli, poi rimangono protocolli. La situazione dell'organico dei tribunali di questa Regione è inaccettabile, se la prossima volta viene il ministro Nordio spiegategli questa cosa e ditegli di fare finalmente qualcosa di utile.

Aggiungo: come si tiene, relatore Finco, l'ipotesi della creazione di un nuovo palazzo di giustizia nel cuore economico – ce l'ha spiegato lei – della nostra regione con la carenza del personale? La Procura di Vicenza, per citare un esempio, da luglio avrà a disposizione nove sostituti sui quindici previsti in organico: ma di cosa stiamo parlando? Quali nuovi tribunali vogliamo aprire con questi numeri? Dove e con che personale intendete riempirli?

Il Governo Meloni, su questo, dopo quasi un anno non ha dato un segnale che sia uno. A leggere le dichiarazioni del Ministro dell'economia Giorgetti, rispetto alle disponibilità economiche e finanziarie di questo Governo per il prossimo anno, dubito che sarete in grado di incrementare gli organici dei Tribunali e dei Palazzi di giustizia. Il gioco delle tre carte, a un certo punto, quando si passa dall'opposizione al Governo finisce.

Chiudo velocemente. Si può certamente dire, relatore Finco, che in un mondo perfetto sarebbe preferibile avere il tribunale sotto casa, vicino alla nostra sede, vicino alla nostra impresa, purché ci sia il personale adeguato, e perché bisogna bilanciare i valori tra la prossimità e i valori legati alla qualità dell'amministrazione della giustizia. Nel Paese dei mille campanili vale tutto, inclusa la possibilità non neutra, dal punto di vista del consenso elettorale, di avvicinare il foro locale alla propria impresa o alla propria casa: ma siamo sicuri che un tribunale vicino alla propria abitazione, alla propria casa, è sufficiente per garantire il presidio di legalità e il diritto alla giustizia dei cittadini di questa Regione? Quanto la prossimità coincide con la giustizia? Vi faccio alcuni esempi: ormai, tutte le democrazie moderne che si fondano su un'idea condivisa di giustizia stanno percorrendo la strada della specializzazione degli organi giudicanti. Lo abbiamo visto col PNRR, che finanzia la qualificazione dei giudici dei procedimenti fallimentari, specificandoli; lo abbiamo visto con i giudici del lavoro; il nuovo giudice per la famiglia avrà una competenza specifica.

I fatti di aggressione, molestie e violenza contro le donne, di quest'estate e le conseguenti pronunce dei tribunali ci dimostrano quanto servirebbe specializzare i giudici che si devono occupare di decidere sulla violenza contro le donne. Ormai tutta la giustizia europea si sta orientando verso l'incremento delle competenze e della specializzazione dei giudici.

A fronte di una carenza di organico strutturale come questa quanti giudici servono nel tribunale di Bassano che siano in grado sia di decidere con serietà sulla causa di condominio che sulla grande causa che coinvolge imprese di diritto magari internazionale? Può lo stesso giudice essere capace sia di, come dire, risolvere la lite di condominio, ma anche di giudicare il diritto internazionale e finanziario? Mi chiedo quanto il concetto di giustizia di prossimità stia dentro il concetto di giustizia assoluta, cioè di avere una persona competente che giudica quello che devi fare.

E poi - e chiudo davvero - ma la prossimità è necessaria per i luoghi che davvero rendono faticoso raggiungere il tribunale o per i luoghi collegati con una superstrada al tribunale più vicino che sia Vicenza, Padova o Treviso? Se mi aveste detto facciamo un tribunale a Belluno, dove davvero non c'è modo di arrivare, dove per fare da Feltre a Belluno ci metto un'ora e mezza, uno dice ci penso, ma proprio lei mi dice che Bassano è al centro delle grandi infrastrutture venete, non mi pare che sia un luogo disagiato, e lo dico perché le sedi non le possiamo riaprire tutte. Quindi dobbiamo scegliere quale riaprire e io non capisco perché Bassano sì, Chioggia no, Dolo no, Portogruaro no, perché? Perché se mi convincete - e chiudo davvero, Presidente - che per questo Consiglio regionale la prossimità della giustizia è fondamentale a Bassano e non a Chioggia, io non ho problemi. Ma dovrete spiegare bene perché Bassano sì e Cittadella no.

Io credo che noi, al netto di fare da cassa di risonanza ai 68 amministratori di Bassano, dovremmo rappresentare tutti gli amministratori della Regione del Veneto e dovremmo mettere sullo stesso piano il bisogno di giustizia di prossimità che hanno tutti i cittadini del Veneto. Io però, oggi, con la proposta che ci sottoponete non ho capito se esaudiamo questo impegno. Se poi, invece, mi dite - e chiudo davvero - che questo progetto di legge statale, in realtà, serve solo per mettere una bandierina in Senato in modo tale che quando il Ministro Nordio dovrà promettere un po' di sedi distaccate ne prometterà una all'Abruzzo, una alla Toscana, una al Veneto, ed è quindi meglio avere Bassano, allora va bene, ma non stiamo certo discutendo per cercare una soluzione ai problemi della giustizia.

Grazie.;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compreso il relativo emendamento, la proposta di legge statale composta di n 4 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1, 2 e 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 37
Astenuti	n. 5

Art. 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 38
Astenuti	n. 5

VISTO l'articolo 121 della Costituzione;

VISTI gli articoli 19 e 21 dello Statuto regionale;

con votazione palese,

APPROVA

la proposta di legge statale, nel suo complesso, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente e indica la Camera dei Deputati quale ramo del Parlamento presso cui depositare la proposta di legge stessa.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 38
Astenuti	n. 5

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 90 DEL 5 SETTEMBRE 2023
RELATIVA A:*

PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE, D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DAL TITOLO:

**MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2012, N. 155
“NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI ORDINARI E DEGLI UFFICI
DEL PUBBLICO MINISTERO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2,
DELLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148”.**

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge introduce nuovi criteri per l'istituzione o la riattivazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero in ossequio al principio della parità di accesso alla giustizia di tutti i cittadini.

Art. 2 - Riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari.

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, è inserito il seguente: *“Art. 8 bis - Interventi delle regioni.*

1. Nel rispetto del principio del massimo decentramento dei servizi dello Stato di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia, sulla base di apposite convenzioni da stipulare con le regioni richiedenti, dispone, con propri decreti, il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica di cui all'articolo 1.

2. Le convenzioni e i decreti ministeriali di cui al comma 1 possono prevedere anche l'istituzione di nuovi tribunali ordinari e delle relative procure della Repubblica con sede nei comuni dove avevano sede le sezioni distaccate di tribunale sopprese dall'articolo 1, purché il nuovo circondario così costituito abbia una popolazione residente di almeno 100.000 abitanti.

3. I procedimenti giudiziari pendenti rimangono incardinati presso l'ufficio giudiziario territorialmente competente alla data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge.

4. Le spese di gestione e di manutenzione degli immobili oggetto della convenzione di cui al comma 1 e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture sono a carico del bilancio della regione richiedente.

5. *Le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria rimangono a carico dello Stato.*

6. *Entro cento giorni dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 1, il Ministro della giustizia provvede alla revisione della pianta organica dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica e alla loro copertura, senza modificare le piante organiche dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica istituite ai sensi della presente legge.*

7. *In seguito al ripristino dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica sono aggiornate le seguenti tabelle:*

- a) *Tabella A allegata al presente decreto;*
- b) *Tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;*
- c) *Tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354;*
- d) *Tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757.”.*

Art. 3 - Abrogazioni.

1. Il comma 4 bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, così come introdotto dal comma 397 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, è abrogato.

Art. 4 - Invarianza finanziaria.

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

INDICE

Art. 1 - Finalità	10
Art. 2 - Riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari.....	10
Art. 3 - Abrogazioni.	11
Art. 4 - Invarianza finanziaria.....	11

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2012, N. 155 "NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI ORDINARI E DEGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148".

Relazione tecnica redatta ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", articolo 17 "Copertura finanziaria delle leggi".

Il progetto di legge statale in esame, in ossequio al principio della parità di accesso alla giustizia di tutti i cittadini secondo criteri di decentramento dei servizi e criteri di prossimità, propone la modifica al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148" - con il quale, unitamente al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 si diede corso alla riforma delle circoscrizioni giudiziarie, in complessiva attuazione della delega conferita al Governo per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - per inserire, nell'ambito della disciplina della nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, l'articolo 8 bis, recante "Interventi delle regioni" ed introdurre così la possibilità di ripristinare la funzione giudiziaria ed i relativi tribunali ordinari e procure della Repubblica sulla base di apposite convenzioni tra il Ministro della giustizia e le regioni interessate.

La soluzione prospettata prevede che, in regime convenzionale fra le parti - Ministero della Giustizia e Regioni richiedenti soluzioni di ripristino di sedi e uffici giudiziari - le regioni assumano gli oneri per "le spese di gestione e di manutenzione degli immobili e per la retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture", mentre rimangono a carico dello Stato "le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria"; quanto sopra da un lato mantenendo i procedimenti giudiziari pendenti, alla data di ripristino di sedi giudiziarie, presso la sede giudiziaria in cui già risultano incardinati e dall'altro senza modificare le piante organiche dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica risultanti dal riordino operato ai sensi dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 156.

Si evidenzia, per quanto concerne la previsione di clausola di neutralità finanziaria, redatta in termini di previsione dell'attuazione delle disposizioni di cui alla iniziativa legislativa "nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente", come la iniziativa legislativa tratta di oneri eventuali e comunque connessi a variabili concrete non determinabili a priori e che saranno valutati e regolati nella fase operativa di attuazione del provvedimento, e, si ricorda, su base convenzionale Stato - Regioni.